

## REGOLAMENTO (CE) N. 598/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2003

**relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 28, paragrafo 2, e 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione di certe misure eccezionali d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno porre in vendita scorte provenienti da queste misure mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 <sup>(4)</sup>, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 <sup>(6)</sup>.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento acquistate in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2001 <sup>(8)</sup>, dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 <sup>(9)</sup> e dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1209/2001 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001 <sup>(11)</sup>:

- 24 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 609 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- 1 083 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 25 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,
- 63 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- 15 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

<sup>(5)</sup> GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.<sup>(6)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45.<sup>(8)</sup> GU L 55 del 24.2.2001, pag. 44.<sup>(9)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30.<sup>(10)</sup> GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.<sup>(11)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.